



ALLEGATO A

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI

PREAMBOLO

Il Mediatore è il terzo professionista che svolge in forma singola o collegiale, in piena libertà, autonomia ed indipendenza, la mediazione nel pieno rispetto delle regole e dei principi sanciti dal “Regolamento di Mediazione” e le prescrizioni inserite nel presente codice di comportamento, senza esercitare alcun potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Mediatori nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei confronti dell’organismo di mediazione e dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare.

Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell’organismo di Mediazione e del responsabile dello stesso. Il Mediatore che viola il “Codice Etico”, il “Regolamento di Mediazione” o le “Norme di Comportamento” è sostituito dal procedimento a insindacabile giudizio del responsabile dell’Organismo e del comitato degli esperti di Mediazione, che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di Mediazione e/o dalla lista dei Mediatori accreditati presso il Ministero e inseriti negli appositi elenchi, come previsto dal d.lgs. 28/2010 e relativo Regolamento di attuazione.



ART. 3. - Doveri di probità, dignità e decoro.

Il Mediatore deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Mediatore a cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale.

ART. 4. - Dovere di Imparzialità, indipendenza e neutralità.

Il Mediatore deve agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, deve comunicare ogni circostanza che può condizionare la sua condotta o ingenerare sospetti nelle parti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina o rinunciare all'incarico, se non ritiene di essere in grado di mantenere la condotta prescritta. Ai fini del presente regolamento, indipendenza è l'assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore e una delle parti; "Imparzialità" è l'attitudine soggettiva del Mediatore che non deve favorire una parte a discapito di un'altra; "Neutralità" è la posizione del Mediatore, che non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione. Il Mediatore garantisce la sua Imparzialità e Indipendenza sottoscrivendo un'apposita dichiarazione prima dell'avvio del procedimento, secondo quanto prescritto dal d.lgs. 28/2010.

ART. 5. - Dovere di segretezza e riservatezza

Il Mediatore deve mantenere riservata ogni dichiarazione o informazione riguardante la Mediazione, richiamando sul punto le determinazioni specifiche contenute nel decreto 28/2010. Nel dettaglio, le informazioni confidate al Mediatore da una delle parti non devono essere rivelate alle altre parti, senza il consenso della parte stessa. Il Mediatore può derogare alle disposizioni del presente paragrafo solo per ottemperare a obblighi di legge, per motivi di ordine pubblico, ovvero quando vi sia il consenso di tutte le parti e del Mediatore stesso, come prescritto dal regolamento di Mediazione.

L'organismo di Mediazione è tenuto a richiedere il rispetto della riservatezza anche ai propri



collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività di Mediazione.

ART. 6. - Doveri di competenza.

Il Mediatore non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. Valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione con altro collega. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

ART. 7. - Doveri di aggiornamento professionale.

E' dovere del Mediatore curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 8 - Rapporto di colleganza.

Il Mediatore deve mantenere sempre nei confronti degli altri Mediatori, nonché dell'organismo, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, in particolare: è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa; è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro; ha il dovere di collaborare con l'Organismo di Mediazione di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità della Mediazione osservando scrupolosamente il dovere di verità.

ART. 9 - Rapporti con l'Organismo.

Il Mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del "Responsabile" della tenuta del Registro degli "Organismi di Mediazione" tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs. 28/2010 e nel Regolamento di attuazione, di cui all'art. 16 del medesimo decreto.



TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTI

ART. 9. - Rapporto di fiducia.

Il Mediatore deve astenersi, dopo il conferimento dell'incarico, dallo stabilire con le parti rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

ART. 10. - Obbligo di informazione.

Il Mediatore è tenuto ad informare chiaramente, prima dell'inizio della Mediazione, le parti della natura e delle finalità del procedimento di Mediazione, del ruolo del Mediatore e delle parti, degli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, di ogni altro profilo operativo richiesto dalla normativa vigente.

ART. 11. - Restituzione di documenti.

L'organismo di Mediazione è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. Può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART. 12. - Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito al Mediatore pattuire con l'organismo di Mediazione compensi parametrati alla complessità e al valore della Mediazione.

TITOLO IV - RAPPORTO CON I TERZI

ART. 13. - Rapporti con consulenti tecnici.

Il Mediatore deve ispirare il proprio rapporto con consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.



ART. 14. - Rapporti con i terzi.

Il Mediatore ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario dell'organismo di Mediazione e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 15. - Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.